

CONVENZIONE QUADRO

Art. 1

DENOMINAZIONE

I soggetti stipulanti convengono di mantenere al Consorzio la denominazione di Consorzio Universitario Piceno di Ascoli Piceno.

Art. 2


FINALITA'

Il Consorzio è Ente programmatore - promotore, al fine di favorire lo sviluppo dell'istruzione universitaria e della ricerca scientifica nel territorio degli Enti pubblici soci. In particolare si occupa di:

a) sostenere, con personale, con immobili e finanziariamente, ove necessario nei modi e per gli importi stabiliti dagli organi del Consorzio stesso, le forme di istruzione universitaria e parauniversitaria esistenti nel territorio degli enti consorziati;

b) coordinare e supportare le proposte di istituzione di corsi, di diplomi universitari e di terzo livello, istituti di ricerca applicata e alta qualificazione e scuole ad indirizzo speciale, che provengono dai Comuni e dagli Enti pubblici aderenti;

c) promuovere la realizzazione di servizi universitari e parauniversitari, integrati, ove possibile, con i servizi della collettività;



d) promuovere ed organizzare seminari di studio, convegni e incontri culturali;

e) espletare funzioni di consulenza;

f) favorire ogni altra iniziativa che contribuisca alla conoscenza della realtà universitaria e a permetterne l'integrazione con il sistema economico, sociale e culturale del territorio;

g) organizzare e gestire attività di formazione professionale;

h) promuove progetti territoriali e realizzare servizi aventi rilevanza economica compatibili alle finalità dell'Ente.

#### Art.3

#### DURATA

Gli Enti stipulanti convengono di fissare la durata del Consorzio al 21 (ventuno) maggio 2030 (duemilatrenta).

#### Art.4

#### RECESSO

Prima della scadenza convenzionale dell'accordo di cooperazione di cui al precedente art. 3 ciascun l'Ente socio ha la facoltà di presentare richiesta di recesso entro il mese di luglio dell'anno in corso. La proposta di recesso deve essere accettata dall'Assemblea dei soci adottando i conseguenti provvedimenti. Il recesso, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo, viene recepito con apposito rogito notarile integrativo alla presente convenzione quadro. L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni e le obbligazioni

assunte, anche aventi scadenza posteriore rispetto alla data  
del recesso.


#### Art.5

#### ADESIONE DI NUOVI ENTI PUBBLICI

Perma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione associata consortile è consentita l'adesione di altri Enti pubblici al Consorzio dopo la sua istituzione. La domanda di adesione a firma del legale rappresentante dell'Ente che intende aderire al Consorzio deve essere accettata dall'Assemblea consortile con apposita deliberazione assunta all'unanimità delle quote consortili e, nella stessa deliberazione, l'Assemblea consortile è tenuta a stabilire le modalità di cessione e attribuzione delle quote movimentate. Nei successivi 60 giorni dalla data di comunicazione del suddetto atto assembleare, i soggetti interessati (enti acquirenti quote ed enti cedenti quote), dovranno deliberare le rispettive adesioni e cessioni nei propri organi competenti. Successivamente verrà stipulato, con apposito rogito notarile, un atto integrativo alla presente convenzione quadro sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio e dai legali rappresentanti dei suddetti enti interessati, con cui si accettano e recepiscono integralmente sia lo statuto che la convenzione quadro vigenti.

#### Art.6

#### QUOTE DI PARTECIPAZIONE



Ciascun Ente associato partecipa alla gestione consortile e si accolla l'onere finanziario dell'attività di essa, secondo le seguenti quote percentuali:

- "COMUNE DI ASCOLI PICENO" 61,6667% (sessantuno virgola seimilaseicentosessantasette per cento);
- "COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO" 33,3333% (trentatré virgola tremilatrecentotrentatré per cento);
- "UNIONE DEI COMUNI VALLATA DEL TRONTO" 3,3333% (tre virgola tremilatrecentotrentatré per cento);
- "COMUNE DI FOLIGNANO" 1,6667% (uno virgola seimilaseicentosessantasette per cento).

L'Assemblea, su richiesta degli Enti interessati, ha la facoltà di modificare le quote di partecipazione secondo le modalità di cui al precedente articolo 5.

#### Art.7

#### TRASMISSIONE ATTI AGLI ENTI CONSORZIATI

Le deliberazioni ed i provvedimenti dell'assemblea debbono essere trasmessi, a cura del segretario, a tutti gli Enti consorziati entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro esecutività.

#### Art.8

#### GARANZIE

La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote di partecipazione, deve assicurare la medesima identica cura e salvaguardia, per gli interessi di tutti gli Enti parteci-

panti indistintamente. Si conviene che ciascun Ente facente parte del Consorzio ha diritto di sottoporre direttamente al Consiglio di Amministrazione proposte e problematiche attinenti l'attività consortile. La risposta o le risoluzioni conseguenti, devono pervenire all'Ente richiedente tempestivamente e comunque entro il termine di giorni sessanta dalla data di ricevimento della proposta o della richiesta. L'Assemblea consortile deve necessariamente essere convocata, entro il termine perentorio di venti giorni, se richiesta da uno o più componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote sociali.

#### Art.9

##### ONERI FINANZIARI

Il pagamento degli oneri finanziari di pertinenza dei singoli Enti consorziati deve avvenire entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Il Consiglio di Amministrazione, trascorso infruttuosamente il termine sopraindicato deve, previa diffida, porre in essere tutte le azioni necessarie al recupero di quanto dovuto dagli Enti soci del Consorzio.

#### Art.10

##### CESSAZIONE DEL CONSORZIO

Nel caso di recesso di tanti soci che rappresentano almeno i 2/3 delle quote, il Consorzio s'intende cessato. Conseguentemente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, adotta

i necessari atti finalizzati all'avvio della messa in liquidazione del Consorzio.

Art. 11

FORO COMPETENTE

La risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Consorzio e uno o più degli enti consorziati, oppure, tra essi enti consorziati, viene devoluta al Tribunale di Ascoli Piceno Foro competente quale Giudice di primo grado, ove ha sede legale del Consorzio.

firmato Donatella Giuseppina Ferretti

firmato Valerio Lucciarini De Vincenzi

firmato Brunella Casini

firmato Paolo D'Erasmus

firmato Fanini Eldo

firmato Achille Buonfigli

firmato Donatella Calvelli Notaio